



COMUNE DI VILLAROMAGNANO
(Provincia di Alessandria)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 31

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione-seduta pubblica

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì diciannove del mese di DICEMBRE alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte della vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

1. FAVA FILIPPO ALBERTO
2. BORASI RITA
3. BORASI GIANLUCA
4. IORFIDA SIMONE
5. NICORELLI ANDREA

6. MANCIN NICOLÒ

7. CARINI ELISA
8. GATTI LORENZO
9. SALA CARLO ANTONIO
10. FARINASSO ROBERTO
11. ZOCCOLETTO MAURIZIO

Presenti / Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale Presenti:

Totale Assenti:

Partecipa il Segretario Comunale Nobile Dott.ssa Roberta, la quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Iorfida Simone assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica (T.U.S.P.);

CONSIDERATO che, in base all'articolo 20, commi 1 e 2, del citato T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2025 le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica e che gli atti adottati nel corso del 2024 devono essere comunicati al MEF esclusivamente tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti;

CONSIDERATO che, ai sensi del suddetto art. 20, i piani di riassetto o razionalizzazione sono da adottarsi laddove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

CONSIDERATO che, questo Comune ha proceduto, con deliberazione consiliare 13 dicembre 2024, n. 32 alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023;

PRESO ATTO CHE le disposizioni del T.U.S.P. hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

VISTO CHE le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO CHE il Comune, fermi restando i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del T.U.S.P., a mente del successivo comma 2, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoelencate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

RILEVATO pure, al fine di tratteggiare le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, che il comma 3 sempre dell'articolo 4 del T.U.S.P., stabilisce che *al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;*

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate di quest'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute da quest'Ente;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore in data.....;

PRESO ATTO del parere favorevole ex articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

con il seguente esito della votazione espressa nelle forme di legge:

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2024 dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Villaromagnano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'articolo 20 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 nonché come risulta dall'allegato alla presente deliberazione.
2. Di dare atto che questo Comune non ha provveduto ad adottare alcun piano di risanamento e ristrutturazione aziendale ai sensi dell'art. 20 comma 4, del TUSP.
3. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate direttamente dal Comune di Villaromagnano.
4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del T.U.S.P., autorizzando gli uffici preposti a trasferire i dati contenuti nell'allegata ricognizione secondo la modulistica richiesta da MEF e Corte dei Conti.

Con separata votazione unanime il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, c.4 TUEL, viene dichiarato immediatamente eseguibile.

COMUNE DI VILLAROMAGNANO
(Provincia di Alessandria)

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 31 del 19.12.2025

PARERI EX ART. 49 – 1^ comma - T.U. 18/8/2000 n. 267

Il sottoscritto responsabile del servizio competente esprime parere Favorevole rispettivamente in ordine:

1-Alla regolarità tecnico- amministrativa 2- Alla regolarità contabile

Il Responsabile del servizio

(Dott.ssa Nobile Roberta)

Il Responsabile del servizio

(Dott.ssa Nobile Roberta)

Sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 che reca ad oggetto:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.

Il processo verbale all'originale viene come appresso sottodescritto:

IL PRESIDENTE

Iorfida Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nobile Dott.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dalal.....

Villaromagnano,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nobile Dott.ssa Roberta

Per copia conforme all'originale:

per uso amministrativo.

Rilasciata al Sig.....in carta resa legale.

Rilasciata al Consigliere Comunale.....per esclusiva memoria personale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nobile Dott.ssa Roberta

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva a norma dell'art. 134 comma 3 T.U. 18/08/2000, n. 267.

Villaromagnano,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nobile Dott.ssa Roberta